



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Ufficio di Staff Tecnico- Operativo
U.O.D. - Attività Consultoriali e Materno Infantile
U.O.D. - Accreditamento Istituzionale
Comitato ex art. 24 per la Pediatria di Libera Scelta
Comitato ex art. 24 per la Medicina Generale
Assessorato Regionale all'Istruzione



Gent.ma
Dott.ssa Luisa Franzese
Dirigente U.S.R. Campania
Via Ponte della Maddalena, 55
80142 Napoli

drca@postaccert.istruzione.it

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Locali
della Regione Campania
LORO SEDI

Oggetto: integrazione documento "Rientro a scuola in sicurezza"

In riferimento al documento riportato a margine e alla luce delle più recenti indicazioni emanate dal competente Ministero della Salute, nonché dalle ulteriori valutazioni compiute sugli effetti "empirici" scaturenti dalla sua applicazione, si ritiene necessario integrare lo stesso come segue:

- 1) in relazione al Capitolo "ALTRE CERTIFICAZIONI", a seguito di specifiche puntualizzazioni richieste, si precisa:
 - per la riammissione a scuola dopo malattia, il DPR n. 1518 del 22/12/1967 (art. 42) indica che «L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di 5 giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza».

Tale certificato, pertanto, va rilasciato al 6° giorno di assenza (... assente per più di 5 giorni...). **In pratica esso va richiesto dalla scuola all'alunno che rientra dal 7° giorno dall'inizio della malattia.**

Detta indicazione, tuttora vigente, è differente da quanto indicato nel protocollo del 2010 sottoscritto tra il MIUR - Direzione Scolastica Regionale della Campania e la FIMP - pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania News 15 settembre 2010 - che per un refuso mai corretto, infatti, pur citando il DPR del 1967, era **erroneamente indicata** la richiesta del certificato al rientro dal 6° giorno di malattia.

- 2) Ha generato dubbi l'allegato 5) "autodichiarazione dei genitori per il rientro dopo malattia inferiore a 4/6 giorni", perché, così come predisposto, potrebbe attribuire la responsabilità del rientro non al genitore, ma ad un terzo, in questo caso rappresentato dal MMG/PLS che, invece, è solo la figura professionale competente a somministrare il documento riepilogativo dei comportamenti avuti nell'ambito della prevenzione del Covid-19. Si allega alla presente, quindi, il nuovo format da suggerire ai genitori nella fattispecie in questione.

Il Presidente del Comitato
ex.art. 24 per la Medicina Generale
Dott. Ugo **TRAMA**

Il Presidente del Comitato
ex.art. 24 per la Pediatria di Libera Scelta
Dott. Pietro **BUONO**

Il Direttore Generale Tutela della Salute
Avv. Antonio **POSTIGLIONE**